



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 31-05-2022

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 – APPROVAZIONE.**

In continuazione di seduta

### **Punto 7 all'ordine del giorno**

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, l'assessore Mearelli ad illustrarne il contenuto.

**TERMINATA** la relazione il Presidente apre la discussione.

**INTERVENGONO** i consiglieri Nocera, Melani, Noci che pone quesito all'assessore, Michelozzi  
L'assessore risponde al consigliere Noci

**TERMINATA** la discussione il Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto come segue:

Gruppo H109 Contrario

Lega Salvini premier Contrario

Gruppo misto Contrario

Partito democratico Favorevole

Noi per Quarrata Favorevole

Nessuno altro chiedendo di intervenire a titolo di dichiarazione di voto, il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 10 (Mazzanti, Giacomelli, Guetta, Malentacchi, Baroncelli, Belluomini, Gori

Maura, Marini, Scarnato, Michelozzi)

Voti non favorevoli 4 (Melani, Nigi, Noci, Nocera)

**PRESO ATTO** quindi dell'esito della votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

**DI DICHIARARE**, con separata, *conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

Nessun altro essendoci all'ordine del giorno da deliberare il Presidente, ringraziando colleghi e cittadini presenti, dichiara chiusa la seduta consiliare e sono le ore 23,35

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
*GABRIELE GIACOMELLI*

Il Segretario Comunale  
*GUERRERA LUIGI*

## L'Assessore alle Risorse finanziarie

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006: le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2022/2024;
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle componenti dell'Imposta municipale propria (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui, a decorrere dall'anno 2020, è stata abrogata l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 2013 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la componente TARI;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato articolo 1 della legge 147 del 2013:

- comma 650, in base al quale la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651, in base al quale *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- comma 654, in base al quale *"la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal l'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Preso atto, alla luce del citato quadro normativo di riferimento, che entro il termine del 31 maggio 2022 il Comune deve approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022, affinché le stesse, così determinate, abbiano efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso; Considerato che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito a l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 per svolgere l'attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore, anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Visti i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2022 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 (*"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;
- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (Egato), costituito ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

Vista la Deliberazione ARERA del 15 gennaio 2022, n. 15 con cui è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e la conseguente Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49 di individuazione del posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell'ambito nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani redatto da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di gestore d'ambito del servizio integrato dei rifiuti, approvato dall'Assemblea di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Quarrata ha preso atto con specifico provvedimento adottato nella odierna seduta;

Considerato che il costo complessivo a carico del Comune di Quarrata per il servizio integrato dei rifiuti urbani risultante dal PEF 2022/2025, con riferimento all'annualità 2022, ammonta ad euro 5.461.701,00;

Tenuto conto che, ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF devono essere detratti il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248 del 2007, le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione (extra gettito) e le entrate da procedure sanzionatorie;

Considerato che il contributo del MIUR da detrarre dai costi del PEF è pari ad euro 16.956,00 di cui euro 4.627,00 a decurtazione della parte fissa della tariffa ed euro 12.329,00 , a decurtazione della parte variabile;

Che, conseguentemente, il totale dei costi del PEF da coprire con la tariffa 2022 ammonta ad euro 5.444.745,00 di cui per la parte fissa, per euro 1.682.402,00 (pari al 30,90% del totale) e, per la parte variabile, per euro 3.762.344,00 (pari al 69,10% del totale);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con cui sono individuate i coefficienti di produzione dei rifiuti per l'individuazione delle tariffe per le varie tipologie di utenze, domestiche e non domestiche;

Visto l'allegato 1 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), Tabella 1 del d.P.R. 158 del 1999, paragrafo 4 (Articolazione della tariffa a regime);

Preso atto che la tariffa sui rifiuti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica tra cui è ripartito *"l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"* e che *"Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto."*;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 giugno 2014, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 7 aprile 2022, che nella Parte III disciplina la componente TARI;

Rilevato che in questa sede è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con riguardo alle implicazioni di carattere sociale, maggiormente rilevanti in una fase post-pandemica come quella attuale, e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa, in considerazione di quanto previsto dal citato d.P.R. 158 del 1999;

Considerato che con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state apportate significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico per l'Ambiente), fra cui si segnalano, in particolare:

a) la nuova classificazione di rifiuti di cui ai riformulati articoli 183 e 184;

b) la cancellazione della lettera g) dell'articolo 198, comma 2, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al citato articolo 195, comma 2, lettera e), prevedendo la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Vista la Circolare del Ministero della Transizione ecologica in condivisione con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 aprile 2021 (n. 37259), emanata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo 116 del 2020;

Tenuto conto che la circolare ha chiarito l'esclusione dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti delle superfici di lavorazione per le attività industriali e artigianali, compresi i magazzini di materie prime e merci, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse e che, per la tassazione di dette superfici, si deve tener conto delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Preso atto che il comma 649, dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che *"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati."*;

Considerato che per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, occorre tener conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra

le due macro-categorie domestico e non domestico; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. 158 del 1999;

Tenuto conto che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprensiva di domestico e non domestico, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macro-categorie di utenze;

Considerato che nella determinazione delle tariffe, deve essere garantito il rispetto del principio di cui all'articolo 7, comma 1 del d.P.R. 158 del 1999 e al comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile alle utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

Considerato che tale principio trova applicazione nel vigente articolo 47 (Riduzioni per le utenze domestiche) del Regolamento comunale di applicazione e disciplina della IUC per la componente TARI;

Vista l'attuale percentuale di ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente del 58% e del 42%;

Ritenuto di approvare per l'anno 2022 i coefficienti presuntivi di determinazione della parte fissa e variabile per la costruzione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente, i coefficienti Ka, Kb e Kc, Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. 158 del 1999), nella misura indicata negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento di cui ne sono parte integrante e sostanziale, confermando i valori già applicati per l'annualità precedente;

Ritenuto di modificare, per i motivi e i criteri sopra illustrati, nelle more della definizione della superficie tassabile ai fini TARI delle utenze non domestiche interessate dall'applicazione del decreto legislativo 116 del 2020, la percentuale di ripartizione del carico tariffario per la copertura integrale dei costi di cui al PEF per l'annualità 2022, pari al 60% a carico delle utenze domestiche e per il 40% a carico delle utenze non domestiche;

Vista lo schema delle tariffe TARI per l'anno 2022 distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborata sulla base dei dati del PEF 2022, di cui agli Allegati 3 e 4 alla presente deliberazione, di cui ne sono parte integrante e sostanziale;

Rammentato che in materia di TARI, l'articolo 1, comma 666 della legge n. 147 del 2013 ha confermato l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che sulle tariffe così approvate sarà applicato il tributo provinciale di cui sopra nella misura del 5% stabilita con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020, fatta salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:

- il comma 15, in base al quale *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- il comma 15-ter in base al quale *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [ ]"*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 marzo 2022 con cui sono state stabilite le scadenze e le modalità operative per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Preso atto che con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104, entrambe assunte in data 28 dicembre 2021, sono stati approvati, rispettivamente, la nota di aggiornamento al

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

Visto e richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *"In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Dato atto, pertanto, che in occasione della prima variazione di bilancio utile saranno effettuati e le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 2022-2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Ritenuta la competenza del consiglio comunale a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe TARI, ai sensi dell'articolo 42, lett. f), del TUEL;

Dato atto che sulla presente proposta di delibera dovranno essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del TUEL, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli comunali possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e improrogabili;

Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL, per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto comunale;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

per tutto quanto illustrato,

## **PROPONE**

1. di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Quarrata per l'annualità 2022 da coprire con la tariffa è complessivamente pari ad euro 5.444.745,00 , come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 approvato con deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Quarrata ha preso atto con specifico provvedimento adottato nella odierna seduta;
3. di approvare i coefficienti Ka e Kb necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche, nella misura applicata indicata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare i coefficienti Kc e Kd, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche, nella misura applicata indicata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022 nella misura del 60% a carico delle utenze domestiche e nella misura del 40% a carico delle utenze non domestiche;
6. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, così come indicate in dettaglio nei prospetti Allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
7. di dare atto che le tariffe TARI così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e saranno utilizzate dal gestore del servizio per la determinazione del saldo TARI per l'anno 2022, come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10 marzo 2022;
8. di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro 5.444.745,00 troverà giusta allocazione nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo di entrata 103, E. 1.101.0151 "TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ART. 1, COMMA 639, Legge 147 del 2013 (DAL 2020)";
9. di dare atto che in occasione della prima variazione di bilancio utile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, saranno apportate le opportune modifiche al bilancio di



- previsione 2022-2024;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul portale del Federalismo fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  11. di dichiarare, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Allegato 1 – Coefficienti Ka e Kb applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa 2022 per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da d.P.R. 158/99)**

N. COMPONENTI	Coefficiente Parte Fissa (Comuni con popolazione > 5.000 abitanti) <i>Ka*</i>	Coefficiente Parte variabile (Kb)		
		<i>Kb min.*</i>	<i>Kb max*</i>	<i>Kb applicato</i>
<b>1</b>	<b>0,86</b>	0,6	1	<b>0,80</b>
<b>2</b>	<b>0,94</b>	1,4	1,8	<b>1,60</b>
<b>3</b>	<b>1,02</b>	1,8	2,3	<b>2,05</b>
<b>4</b>	<b>1,10</b>	2,2	3	<b>2,60</b>
<b>5</b>	<b>1,17</b>	2,9	3,6	<b>3,25</b>
<b>6 o più</b>	<b>1,23</b>	3,4	4,1	<b>3,75</b>
<b>Totale</b>				

\*Coefficienti definiti dal d.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Ka) e della parte variabile (Kb) della tariffa. Il coefficiente Ka si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente Kb, sono riportati i valori minimi e massimi indicati dal d.P.R. e il valore applicato nel calcolo della tariffa

**Allegato 2 – Coefficienti Kc e Kd applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa 2022 per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da d.P.R. 158/99)**

		Coefficiente Parte fissa			Coefficiente Parte Variabile		
Categorie d.P.R. 158/99		<i>Kc min*</i>	<i>Kc max*</i>	<i>Kc applicato</i>	<i>Kd min*</i>	<i>Kd max*</i>	<i>Kd applicato</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	<b>0,43</b>	3,98	5,65	<b>3,98</b>
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	<b>0,39</b>	3,60	4,25	<b>3,60</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	<b>0,52</b>	4,00	4,80	<b>4,80</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	<b>0,81</b>	6,78	7,45	<b>7,45</b>
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	<b>0,45</b>	4,11	6,18	<b>4,11</b>
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	<b>0,56</b>	3,02	5,12	<b>5,12</b>
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	<b>1,59</b>	9,95	14,67	<b>14,67</b>
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	<b>1,19</b>	7,80	10,98	<b>10,98</b>
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	<b>0,89</b>	8,21	13,55	<b>8,21</b>
10	Ospedali	0,82	1,70	<b>0,82</b>	7,55	15,67	<b>7,55</b>
11	Uffici e agenzie	0,97	1,47	<b>1,47</b>	8,90	13,55	<b>13,55</b>
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	0,86	<b>0,86</b>	4,68	7,89	<b>7,89</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	<b>1,22</b>	8,45	11,26	<b>11,26</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	<b>1,44</b>	8,85	13,21	<b>13,21</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	<b>0,86</b>	6,66	7,90	<b>7,90</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	<b>1,08</b>	9,90	14,63	<b>9,90</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	<b>1,12</b>	9,00	10,32	<b>10,32</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	<b>0,77</b>	6,80	9,10	<b>7,06</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	<b>0,87</b>	8,02	11,58	<b>8,02</b>
20	Attività industriali con	0,32	0,89	<b>0,89</b>	2,93	8,20	<b>8,20</b>

	capannoni di produzione						
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	<b>0,78</b>	4,00	8,10	<b>7,19</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	<b>3,25</b>	29,93	90,55	<b>29,93</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	<b>2,67</b>	24,60	39,80	<b>24,60</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	<b>2,45</b>	22,55	64,77	<b>22,55</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	<b>2,04</b>	13,72	21,55	<b>18,81</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	<b>1,49</b>	13,70	21,50	<b>13,70</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	<b>4,23</b>	38,90	98,96	<b>38,90</b>
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	<b>1,47</b>	13,51	18,20	<b>13,51</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58	<b>3,48</b>	32,00	60,50	<b>32,00</b>
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	<b>1,83</b>	6,80	16,83	<b>16,83</b>

\*Coefficienti definiti dal d.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) della tariffa. Per i coefficiente Kc e Kd sono riportati i valori minimi e massimi indicati dal d.P.R. e il valore applicato nel calcolo della tariffa

**Allegato 3 – Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Quarrata per l'anno 2022 – Utenze domestiche**

<b>N. COMPONENTI</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa Parte Fissa (€/Mq)</b>	<b>Tariffa Parte Variabile</b>
<b>1</b>	Utenze domestiche condotte da nucleo di una persona	0,61098285	91,64263753
<b>2</b>	Utenze domestiche condotte da nucleo di due persone	0,66781847	183,28527505
<b>3</b>	Utenze domestiche condotte da nucleo di tre persone	0,72465408	234,83425866
<b>4</b>	Utenze domestiche condotte da nucleo di quattro persone	0,78148970	297,83857196
<b>5</b>	Utenze domestiche condotte da nucleo di cinque persone	0,83122086	372,29821495
<b>6 o più</b>	Utenze domestiche condotte da nucleo di sei o più persone	0,87384757	429,57486341

Le tariffe sono espresse al netto del tributo provinciale TEFA (5%)

**Allegato 4 – Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Quarrata per l'anno 2022 – Utenze non domestiche**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa Parte fissa (€/mq)</b>	<b>Tariffa Parte Variabile (€/mq)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,77622217	1,81876704
2	Cinematografi e teatri	0,70401545	1,64511592
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,93868727	2,19348789
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1,46218594	3,40447600
5	Stabilimenti balneari	0,81232552	1,87817401
6	Esposizioni, autosaloni	1,01089398	2,33972042
7	Alberghi con ristorante	2,87021684	6,70384736
8	Alberghi senza ristorante	2,14814971	5,01760355
9	Case di cura e riposo	1,60659937	3,75177824
10	Ospedali	1,48023762	3,45017366
11	Uffici, agenzie	2,65359670	6,19203352
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,55244433	3,60554572
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,20230475	5,14555701
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,59944167	6,03666146
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,55244433	3,61011548
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,94958125	4,52406877
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,02178797	4,71599896
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,38997923	3,22625510
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,57049601	3,66495268
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,60659937	3,74720848
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,40803090	3,28566207
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,86679543	13,67731094
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,81979810	11,24162543
24	Bar, caffè, pasticceria	4,42266117	10,30482331
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,68254236	8,59573067
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,68970006	6,26058002
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,63585990	17,77639144
28	Ipermercati di generi misti	2,65359670	6,17375446
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,28198403	14,62325260
30	Discoteche, night club	3,30345712	7,69091691

Le tariffe sono espresse al netto del tributo provinciale TEFA (5%)